



Stampa e Informazione

Tribunale dell'Unione europea
COMUNICATO STAMPA n. 168/18
Lussemburgo, 8 novembre 2018

Sentenza nella causa T-544/13 RENV
Dyson Ltd/Commissione

Il Tribunale annulla il regolamento sull'etichettatura indicante il consumo d'energia degli aspirapolvere

Le verifiche di efficienza energetica degli aspirapolvere condotte con un contenitore per la raccolta della polvere vuoto, infatti, non riflettono le condizioni più vicine possibili alle condizioni effettive di utilizzo

Dal 1° settembre 2014, tutti gli aspirapolveri venduti nell'Unione europea sono sottoposti a un'etichettatura indicante il consumo di energia le cui modalità sono precisate dalla Commissione in un regolamento¹ che integra la direttiva sull'etichettatura indicante il consumo d'energia.² L'etichettatura mira, in particolare, a informare i consumatori sull'efficienza energetica e sull'efficacia pulente dell'aspirapolvere. Il regolamento non prevede di verificare gli aspirapolvere con il serbatoio per la polvere pieno.

La società Dyson Ltd (in prosieguo: la "Dyson") commercializza aspirapolvere che funzionano senza sacco della polvere. La Dyson sostiene che il regolamento indurrà i consumatori in errore in merito all'efficienza energetica degli aspirapolvere, poiché l'efficacia pulente non sarebbe misurata «durante l'uso», ma solamente con il contenitore per la raccolta della polvere vuoto. Secondo la Dyson, la Commissione avrebbe quindi violato, nell'adottare il regolamento, un elemento essenziale della direttiva il quale prevede che il metodo di calcolo della prestazione energetica degli aspirapolveri rifletta condizioni normali di utilizzo.

La Dyson ha chiesto al Tribunale di annullare il regolamento. Esso, con sentenza dell'11 novembre 2015, ha respinto il ricorso³. La Dyson ha proposto impugnazione, che la Corte di Giustizia ha accolto con sentenza dell'11 maggio 2017⁴. La Corte ha constatato che il Tribunale aveva riqualficato uno dei motivi di ricorso della Dyson, considerando che esso contestasse l'esercizio della competenza della Commissione ad adottare il regolamento impugnato. Secondo la Corte, era incontestabile che la Dyson addebitasse alla Commissione di non essere competente ad adottare tale regolamento. A parere della Dyson, infatti, si trattava della violazione di un elemento essenziale della direttiva e non di un errore manifesto di valutazione della Commissione. La Corte ha quindi rinviato la causa dinanzi al Tribunale affinché statuisse su tale motivo di ricorso della Dyson.

Con la sentenza odierna, il Tribunale accoglie il motivo di ricorso della Dyson e annulla il regolamento sull'etichettatura indicante il consumo d'energia degli aspirapolvere.

¹ Regolamento delegato (UE) n. 665/2013 della Commissione, del 3 maggio 2013, che integra la direttiva 2010/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'etichettatura indicante il consumo d'energia degli aspirapolvere (GU 2013, L 192, pag. 1).

² Direttiva 2010/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 maggio 2010, concernente l'indicazione del consumo di energia e di altre risorse dei prodotti connessi all'energia, mediante l'etichettatura ed informazioni uniformi relative ai prodotti (GU 2010, L 153, pag.1).

³ Sentenza del Tribunale dell'11 novembre 2015, Dyson/Commissione ([T-544/13](#)), v. anche comunicato stampa n. [133/15](#).

⁴ Sentenza della Corte dell'11 maggio 2017, Dyson/Commissione ([C-44/16 P](#)).

Il Tribunale osserva che la Corte, nella sua sentenza, ha statuito che l'informazione al consumatore sul rendimento energetico dei dispositivi durante l'uso costituiva un obiettivo essenziale della direttiva e rifletteva una scelta politica del legislatore dell'Unione europea.

Inoltre, Il Tribunale osserva, così come ha fatto la Corte, che la direttiva è volta ad armonizzare le misure nazionali sull'informazione degli utilizzatori finali sul consumo di energia «durante l'uso», in modo che essi possano scegliere prodotti «più efficienti».

La Commissione aveva quindi l'obbligo, al fine di non violare un elemento essenziale della direttiva, di accogliere un metodo di calcolo che permettesse di misurare il rendimento energetico degli aspirapolvere nelle condizioni più vicine possibili alle condizioni effettive di utilizzo. Ciò implica che il contenitore per la raccolta della polvere dell'aspirapolvere sia pieno fino a un certo livello, tenuto conto delle esigenze connesse alla validità scientifica dei risultati ottenuti e all'esattezza delle informazioni fornite ai consumatori.

Poiché la Commissione ha adottato un metodo di calcolo del rendimento energetico degli aspirapolvere basato su un contenitore per la raccolta della polvere vuoto, il Tribunale stabilisce che tale metodo non è conforme agli elementi essenziali della direttiva.

Il Tribunale dichiara, dunque, che la Commissione ha violato un elemento essenziale della direttiva e annulla il regolamento poiché il metodo di calcolo del rendimento energetico non è un elemento separabile dal resto del regolamento.

IMPORTANTE: Contro la decisione del Tribunale, entro due mesi a decorrere dalla data della sua notifica, può essere proposta un'impugnazione, limitata alle questioni di diritto, dinanzi alla Corte.

IMPORTANTE: Il ricorso di annullamento mira a far annullare atti delle istituzioni dell'Unione contrari al diritto dell'Unione. A determinate condizioni, gli Stati membri, le istituzioni europee e i privati possono investire la Corte di giustizia o il Tribunale di un ricorso di annullamento. Se il ricorso è fondato, l'atto viene annullato. L'istituzione interessata deve rimediare all'eventuale lacuna giuridica creata dall'annullamento dell'atto.

Documento non ufficiale ad uso degli organi d'informazione che non impegna il Tribunale.

Il [testo integrale](#) della sentenza è pubblicato sul sito CURIA il giorno della pronuncia

Contatto stampa: Eleonora Montserrat Pappalettere ☎ (+352) 4303 8575

Immagini della pronuncia della sentenza sono disponibili su « [Europe by Satellite](#) » ☎ (+32) 2 2964106